

Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti
Via T. Cannizzaro n. 16 bis isol. 276 – 98122 Messina
Tel. 0906413132 – Fax 0906414033

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO

SEZIONE DI ROMA

Motivi aggiunti nel ricorso R.G. 11461/17

nell'interesse del Sig. Nazzareno SILVESTRI (Cod. Fisc.: SLVNZR89R23F158E), nato a Messina il 23 ottobre 1989 ed ivi residente in via 175/A n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti (Cod. Fisc. MMNFRZ73H13F158G – PEC: avvfabriziomaimoneansaldopatti@puntopec.it – fax 0906414033) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Tommaso Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis

contro

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento**, in persona del comandante *pro tempore*;
- la **Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali**, in persona del Presidente *pro tempore*, nominata *ex art. 6 comma 1 lettera d) e comma 5 del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17*;

e nei confronti

- **del Sig. Guarnera Santino**, nato a Messina il 20 novembre 1992 ed ivi residente in Via San Jachiddu Res. Puglisi n. 88;

- **del Sig. Pandolfino Antonio**, nato a Messina il 22 novembre 1993 ed ivi residente in Via del Carmine n. 16 – Villaggio Contesse;

- **del Sig. Barbaro Carmelo**, nato a Messina l' 1 luglio 1989 ed ivi residente in Via Palermo 506

per l'annullamento previa sospensiva

- **del decreto del 12 dicembre 2017, prot. n. 45/8-5-2 CC**, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11 dicembre 2017 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale e che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;

- **della graduatoria finale di merito**, allegata al medesimo decreto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

- **del richiamato verbale n. 38 dell'11 dicembre 2017**, con il quale si è proceduto, ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 ed alla rettifica ed alla formazione delle nuove graduatorie di merito;

- Ove occorra, **dello stesso decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017** con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1 dicembre 2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;

- Ove occorra, **della conseguente graduatoria finale di merito, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso** per esami e titoli, per il reclutamento di n. 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

- Ove occorra, **del richiamato verbale n. 37 dell'1 dicembre 2017**, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5, del bando di concorso, alla formazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;

- **della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito Selettore dell'11 ottobre 2017 prot. 335915/3-5 SEL**, conosciuta a seguito dell'adempimento dell'ordinanza istruttoria collegiale avvenuto in data 12 gennaio 2018;

- **del verbale della commissione per la valutazione dei requisiti attitudinali dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL**;

- **nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, consequenziale** ancorché non conosciuto, che dovesse incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto.

nonché per il riconoscimento

- **dell'ingiusto danno subito dal ricorrente** a causa dell'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti impugnati che hanno determinato una grave incisione nella sfera esistenziale, relazionale e patrimoniale del ricorrente,

e per la condanna

- **delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni**, previo accertamento della responsabilità delle stesse consequenziali all'illegittima attività posta in essere, nella misura ritenuta di giustizia.

* * * * *

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva in parola, segnatamente, per la classe concorsuale prevista dalla lettera b) dell'art. 1 comma 1 che prevedeva l'ammissione a n. 386 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma.

Il numero complessivo dei posti messi a concorso, giusta, da ultimo, l'avviso pubblicato in data 14 novembre 2017 sulla G.U. Serie Concorsi n. 87, ha previsto l'aumento complessivo a n. 2918 e l'aumento a n. 722 della classe di concorso cui ha partecipato il Sig. Silvestri.

Com'è noto, il bando in parola contiene il regolamento per la disciplina del concorso per l'accesso ai ruoli di allievo Carabiniere e prevede:

1) una prova scritta di selezione di cultura generale, di storia dell'Arma dei Carabinieri, di accertamento delle capacità verbali e logico - deduttive, che nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fosse risultato enormemente superiore al numero dei posti messi a concorso, tanto da pregiudicare le esigenze di selezione ed i prefissati termini di conclusione della procedura, si sarebbe potuta intendere come prova preliminare preselettiva;

2) prove di efficienza fisica;

3) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica;

4) accertamenti attitudinali;

5) valutazione dei titoli.

Superate largamente le prove indicate sub 1-2-3, il Sig. Silvestri non conseguiva il giudizio di idoneità negli accertamenti attitudinali e, pertanto, non veniva ammesso alla successiva ed ultima fase di valutazione dei titoli.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, previa sospensiva, il ricorrente richiedeva l'annullamento:

- del provvedimento della Commissione meglio in epigrafe indicata dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-7 SEL con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente ai sensi dell'art. 11 comma 1 del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, per il seguente motivo : *“ avendo accertato che le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa”* ;

- **del verbale della medesima commissione dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL** richiamato dal precedente provvedimento ed, al momento della presentazione del ricorso, non conosciuto dal ricorrente;

- **dell'Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC contenente le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per n. 1598 allievi carabinieri approvato dal Comando Generale dei Carabinieri in data 26 luglio 2017;**

- **del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17;**

- **nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale** ancorché non conosciuto, comprensivo della graduatoria degli idonei vincitori del concorso all'epoca della presentazione del ricorso non ancora esitata.

Con il decreto presidenziale **n. 6269 del 24 novembre 2017**, pur venendo denegata la tutela monocratica, veniva fissata al **13 dicembre 2017** la camera di consiglio per la discussione collegiale dell'istanza cautelare.

Nel medesimo frangente veniva richiesta all'amministrazione resistente la redazione di una relazione esplicativa dell'intera vicenda da depositarsi entro giorni 5 dalla comunicazione o notifica del suddetto decreto.

Nonostante la rituale comunicazione del provvedimento in parola, l'amministrazione restava silente.

Agli esiti della camera di consiglio il Collegio, rilevata sia la necessità di acquisire ulteriore documentazione sia la circostanza che, nelle more, erano state pubblicate le graduatorie di merito, elemento rilevante ai fini della procedibilità del

ricorso, ordinava alla resistente amministrazione (a quella data non costituita) di produrre in giudizio la rassegnata documentazione e rinviava per il prosieguo della fase cautelare all'udienza del **7 marzo 2018**.

Conseguentemente il ricorrente assolveva all'onere imposto dall' On. TAR adito di notificare alle amministrazioni resistenti l'esitato provvedimento collegiale.

In data **12 gennaio 2018** , con nota prot. 335915/ 4-1-6 Cont., il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri adempiva alle richieste documentali formulate dal Collegio, depositando sia una relazione riassuntiva datata 27 novembre 2017, indicata come predisposta per ottemperare al notificato decreto cautelare ma mai versata in atti, sia altra relazione tecnica – illustrativa datata 22 dicembre 2017, incorporante la prima, nonché i richiesti documenti, tra cui, nello specifico, il verbale della medesima commissione esaminatrice dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL **già impugnato dal ricorrente, ancorché non conosciuto, con il ricorso principale, e la scheda di valutazione attitudinale dell'11 ottobre 2017 prot. 335915 / 3.**

Per l'annullamento degli atti indicati in epigrafe si ripropongono i motivi di diritto formulati nel ricorso introduttivo e diretti a contestare la dichiarata inidoneità sotto il profilo attitudinale del Sig. Silvestri ed a censurare la sua conseguente esclusione dal prosieguo nella procedura selettiva in parola e, segnatamente, dall'ultima fase consistente nella valutazione dei titoli posseduti.

DIRITTO

Carenza motivazionale. Motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l'accertamento dei requisiti attitudinali richiamate nel bando di

concorso ed approvate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 26 luglio 2017. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 del bando di concorso (Decreto Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2107). Eccesso di potere per disparità di trattamento e persecutorietà. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti.

A) Preliminarmente, si eccepisce come l'Amministrazione non possa ora rimediare agli stringenti obblighi motivazionali che su di essa incombevano affidando, in maniera postuma, le sue comunque infondate ragioni ad un relazione esplicativa prodotta nell'ambito del presente giudizio, in occasione dell'adempimento dell'ordinanza istruttoria notificata.

Le argomentazioni contenute nella relazione in parola, proprio perché sovrabbondanti, ma sulla cui rilevanza non appare necessario soffermarsi, tradiscono il riconoscimento della fondatezza delle doglianze del Sig. Silvestri in merito alle dedotte carenze motivazionali.

In altre parole, riconoscendo il *deficit* relativo alle proprie perniciose omissioni, la P.A. tenta di sanare le suddette lacune argomentando, *a posteriori*, ed arricchendo le motivazioni poste a fondamento delle proprie valutazioni.

Ma il contesto non è certamente quello corretto.

Insegna, infatti, in maniera univoca la giurisprudenza che “ *la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario*” (Cons.

Stato, Sez. IV, sent. n. 6997/09 e, da ultimo, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 8 settembre 2017 n. 4253 e Cons. Stato, Sez. V, sent. 27 giugno 2017 n. 3136).

I citati arresti affermano che l'obbligo motivazionale è cardine indefettibile del diritto di difesa nonché strumento principe per valutare la correttezza della P.A. che nella propria attività istituzionale, da svolgersi in maniera corretta ed imparziale, deve dare conto nella singole fattispecie dei ragionamenti logico – giuridici seguiti per valutare i contrapposti interessi.

B) I motivi di censura lamentati nel ricorso principale, che si devono ritenere qui pedissequamente richiamati, possono agevolmente essere dedotti anche per gli atti impugnati con il presente atto.

Tale aspetto merita approfondimento.

La Commissione, come già ampiamente eccepito, negli atti impugnati non ha motivato adeguatamente (I) in che termini l'accertato profilo attitudinale del Sig. Silvestri si discosti da quello contenuto nelle norme tecniche prese a riferimento, (II) quali siano le peculiari ed esclusive carenze ravvisate nell'aspirante, affidando il giudizio di inidoneità e della conseguente esclusione ad una stringatissima deduzione che, agevolmente, integra i connotati dell'apparente motivazione (rectius della inesistente motivazione).

La complessiva locuzione utilizzata dalla Commissione si appalesa come del **tutto generica ed apodittica**, ben lungi dall'essere una concreta, logica ed effettiva motivazione posta a fondamento dell'inidoneità comminata, **emergendo, invece, dei marcati profili di illogicità e contraddittorietà.**

Sul punto, recentemente, si è recentemente espresso l'On. TAR adito (**Cfr. Ordinanza n. 9177/2017 dell' 1 agosto 2017**) rilevando su analoga vicenda come *“il negativo giudizio in questa sede censurato, poggia su una motivazione non*

esclusivamente afferente alla candidata, ma, proprio per la terminologia utilizzata, perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato”.

Nel richiamato arresto, del tutto utilizzabile per la vicenda in parola, si è affermato il principio per cui, pur consapevoli delle eventuali diversità dei requisiti attitudinali previsti e richiesti per ricoprire un ruolo diverso nelle forze armate rispetto a quelli statuiti per ricoprire il ruolo di carabiniere scelto, **il giudizio finale espresso dalla Commissione avrebbe dovuto essere caratterizzato, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa le attitudini del Sig. Silvestri** da “ *una penetrante, adeguata e personale motivazione, che avesse tenuto conto anche della pregressa.....esperienza del ricorrente e delle valutazioni espresse dai superiori gerarchici, con riferimento al suo comportamento nello specifico ed esclusivo contesto militare*” e ciò al fine di conferire alla motivazione il ruolo che merita e per scongiurare che la valutazione espressa possa ridursi ad “ *un mero esercizio retorico*”.

Dal giudizio oggetto di impugnazione, *ictu oculi* sinteticamente espresso, è invece del tutto preclusa la possibilità di cogliere le ragioni che hanno condotto alla negativa determinazione in ordine alla valutazione dell'idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, nella selezione *de qua*.

Ma anche a voler per assurdo ritenere legittima una motivazione *per relationem* nel caso di specie, essa comunque disvela un'illegittimità sostanziale del provvedimento, **sia per la sua indeterminatezza sia a causa del macroscopico errore nei presupposti e di valutazione in cui è incorsa la Commissione.**

Il giudizio di inidoneità, infatti, viene formulato con riferimento a diverse caratteristiche afferenti a diverse aree ritenute rilevanti al fine di ricoprire le funzioni del posto messo a concorso.

Le valutazioni sono espresse a seguito di un procedimento che prevede l'espletamento di una serie di *test* standardizzati, proiettivi, inventari di personalità, *test* di abilità, *test* del disegno della figura umana, nonché la redazione di un "questionario biografico".

Le **risultanze di tali esami non assurgono a valore determinante**, ma costituiscono delle mere indicazioni degli aspetti personologici che meritano di essere approfonditi nel corso del colloquio individuale.

Appare di estrema evidenza l'illogicità e la contraddittorietà che affligge il complessivo *iter* dell'accertamento attitudinale in parola.

E' doveroso, comunque, preliminarmente chiarire che si è ben lungi dal volere sindacare l'aspetto valutativo dell'amministrazione resistente che riguarda una sfera di discrezionalità che rifugge da qualunque censura.

Ma quello che, invece, è certamente oggetto delle doglianze addotte dal Sig. Silvestri è la singolare illogicità e contraddittorietà del percorso valutativo seguito che, come insegna l'On. TAR adito, è suscettibile di essere giudizialmente censurato.

La relazione dell'Ufficiale Psicologo **riconosce che il punteggio conseguito nei test dal Sig. Silvestri rientra nella media** (*"nella media il punteggio conseguito nel test che valuta le capacità generali di ragionamento esplorate con materiale figurativo simbolico di tipo non verbale"*) e, sulla base dell'esame delle risposte, suggerisce un approfondimento (*sic!!*) in merito alla "produttività" dell'aspirante "in un contesto caratterizzato da ritmi incalzanti ed attività che richiedono una reattività pronta in situazioni di emergenza".

Per inciso, tale aspetto stranisce ed evidenzia **inequivocabile genericità** se correlato alle peculiari caratteristiche del Sig. Silvestri accertate nell'ambito dei suoi trascorsi nelle Forze Armate in cui, come meglio *infra*, lo stesso si è trovato ad

operare egregiamente in contesti caratterizzati da reali e non presunte situazioni emergenziali e di continuo *stress*.

Ma in ogni caso, nel prosieguo dell'accertamento in parola, ossia nel colloquio individuale, tale suggerito approfondimento non ha avuto luogo tanto è vero che nella censurata ed acritica motivazione della commissione non emerge alcuno specifico riferimento.

Si ricorda che il suddetto colloquio è volto a stabilire, anche sulla base del comportamento non verbale e dell'interazione verbale con l'interessato, le effettive doti del candidato nonché di approfondire le effettive motivazioni ed aspirazioni lavorative (oltre alle qualità del carattere e **del comportamento più significative per quanto riguarda l'inserimento nell'ambiente militare**, con riferimento al profilo personologico richiesto per lo svolgimento di una specifica funzione).

Emerge, invece, un quadro nettamente diverso ed altamente divergente dalla realtà personologica del ricorrente **che lo tratteggia come soggetto asseritamente privo dei requisiti caratteriali necessari sotto il profilo dell'autoaffermazione, in quanto ritenuto di "indole gregaria" e "poco risoluto"**.

Il complessivo giudizio è certamente sintomatico di acriticità e caratterizzato dall'utilizzo di espressioni del tutto generiche e precostituite " *modesta autoconsapevolezza*", " *immagine semplice e convenzionale*" che non evidenziano una disamina che si attaglia sulla specificità delle caratteristiche del candidato.

Al Sig. Silvestri, insomma, riconosciuto come " *un giovane semplice e di buona indole*", viene ascritta una " *modesta autodeterminazione*" ed un atteggiamento tutt'altro che volitivo.

Tale generica valutazione è senza dubbio poco rispondente alla realtà ma, cosa che più rileva ai fini del presente giudizio, in aperto contrasto con gli

elementi oggettivi in atti su cui si sarebbe dovuta fondare la complessiva valutazione ed anche in aperto contrasto con le indicazioni che si traggono dal profilo psicologico, rientrante nella media e che suggeriva di approfondire la “produttività” dell’aspirante “ in un contesto caratterizzato da ritmi incalzanti”.

Anche il riferimento all’indole gregaria, che sembra assumere rilevanza nel contesto di chi effettua l’analisi, appare del tutto inconferente, se posto in correlazione allo specifico ruolo concorsuale.

In altri termini, la procedura selettiva in parola **non riguarda l’attribuzione di un ruolo di comando e/o gerarchicamente sovraordinato**, quale potrebbe essere ad esempio il ruolo di maresciallo o, ancor di più, quello di ufficiale, ma quello di carabiniere effettivo in cui l’indole gregaria, sommariamente riscontrata, potrebbe invece disvelare una connotazione propria all’inclinazione del ricorrente ad essere inserito in un contesto di truppa che, appunto, è quello per cui concorre.

Il suddetto giudizio, allora, non è certo immune da contraddittorietà ed illogicità con motivazioni non specifiche rispetto alla peculiarità del posto messo a concorso.

Ma la contraddittorietà della valutazione si rileva anche dal contrasto con le oggettive evidenze che emergono dal questionario informativo che la medesima P.A. (Cfr. relazione illustrativa del 22 dicembre 2017 pag. 9) non esita a definire “ *uno strumento prezioso perché è volto a raccogliere informazioni sull’aspirante fornite dallo stesso. In altre parole, tali informazioni, costituiscono il suo biglietto da visita*” poiché è lui che spontaneamente le ha volute inserire nel questionario ed è sempre lui che le ha proposte quali notizie in merito alla sua storia personale da rendere esplicite ai fini concorsuali”.

In definitiva, il questionario assume una posizione di centralità nella valutazione ma come tale non è stato considerato dalla commissione nella formulazione di un giudizio meramente prognostico e dai risvolti sfavorevoli per l'odierno ricorrente.

Nell'impugnato verbale prot. n. 335915/ 3-6 SEL la commissione per gli accertamenti attitudinali afferma come nel Sig. Silvestri “ *non sembrano emergere particolari capacità propositive o positive ambizioni di auto-affermazione da perseguire*” o come il suddetto aspirante non faccia “ *più di tanto per migliorarsi*”!!

Senza richiamare le più sopraffine dottrine delle scienze psicologiche, dal questionario **emerge un quadro nettamente diverso degli aspetti caratteriali del Sig. Silvestri ed in aperta contraddizione con quanto frettolosamente ed illogicamente indicato negli impugnati atti.**

Dalla compulsione del questionario, infatti, si può dedurre come l'odierno ricorrente **riferisca (Cfr. pag. 9) di avere partecipato alla medesima procedura selettiva nell'Arma dei Carabinieri negli anni 2010 – 2011- 2012- 2013-2014- 2015 e che in queste circostanze egli non sia andato oltre la prova scritta.**

Nello stesso contesto il ricorrente afferma, senza giri di parole e con estrema schiettezza, che il motivo della sua esclusione (**si badi bene mai giudizialmente censurata**) è da ascrivere al “*troppo poco impegno nello studio*” .

Deve fare allora riflettere, al fine di cogliere la contraddittorietà e la genericità della valutazione espressa, **come il Sig. Silvestri, preso atto delle proprie carenze conoscitive, fortemente motivato dalla scelta di accedere all'anelato ruolo nell'Arma dei Carabinieri, senza demoralizzarsi per i reiterati**

esiti negativi, anzi, sostenuto da una forte tempratura emotiva, abbia profuso enorme impegno per migliorarsi dal punto di vista culturale.

Ed ancora, come tutto ciò abbia sortito gli effetti sperati, permettendo al ricorrente, finalmente, non solo di superare la prova scritta, ma anche di conseguire in essa una valutazione (89/100) che si inserisce addirittura in un contesto apicale.

Tale circostanza collima, poi, con le ulteriori nette affermazioni del ricorrente, contenute a pag. 10 del medesimo questionario, **che si definisce “una persona perseverante” e non arrendevole (“non mi arrendo facilmente quando voglio intraprendere una strada”)** come i fatti oggettivamente hanno dimostrato.

Il Sig. Silvestri, sempre nell’ambito del questionario in parola, **ha efficacemente rassegnato, con precisione e sintesi, le motivazioni che lo hanno indotto e lo inducono a perseverare nelle proprie scelte, ossia di mettersi a servizio della collettività e di assolvere ai compiti riservati agli appartenenti ai Carabinieri che egli indica nella “difesa della patria, nella tutela e nella salvaguardia delle leggi e del cittadino”** che, in definitiva, costituiscono il cardine e l’essenza del ruolo messo a concorso.

Non solo, ma alla base della sua tenace intenzione di accedere all’Arma dei Carabinieri egli ha anche indicato come motivazione di sintesi quella di mettersi **“al servizio della persone che hanno bisogno”**.

Quanto appena rassegnato è ben lontano dall’integrare un profilo comportamentale genericamente (modesta autoconsapevolezza, moderata autodeterminazione) ascritto al ricorrente dalla commissione che, *ictu oculi*, si è avvalsa di apodittiche, preconfezionate ed inconferenti asserzioni.

Inoltre, come già dettagliatamente evidenziato nel ricorso principale, **il Sig. Silvestri si è anche pervicacemente preparato per le prove fisiche che, giusta gli esiti in atti, hanno sortito un giudizio fortemente positivo.**

Ma vi è di più!!

Il Sig. Silvestri ha altresì indicato nel questionario anche il settore specifico del servizio che vorrebbe ricoprire nell'ipotesi di accesso ai ruoli, ossia far parte della sezione radiomobile, che il medesimo identifica come caratterizzata da specifico dinamismo.

Quanto rassegnato non si attaglia nemmeno all' apodittica affermazione della commissione (non si comprende davvero su quali basi formulata) secondo cui il Sig. Silvestri sconosce "le mansioni e le prerogative del ruolo cui aspira".

Inoltre, sotto altri profili bisogna segnalare un altro rilevante aspetto che caratterizza il complessivo *iter* attitudinale.

Infatti le valutazioni espresse dalla commissione evidenziano l'utilizzo di una terminologia improntata alla mera ipotesi ed , in generale, ad aspetti del tutto dubitativi : *“ non sembra possedere i requisiti richiesti” ed ancora “ Non sembrano emergere particolari capacità propositive o positive ambizioni di auto-affermazione da perseguire.....sembra trattarsi di un soggetto..... che non si impegna più di tanto per migliorarsi”.*

Tali locuzioni, allora, *ictu oculi* non solo evidenziano il surrichiamato contrasto con i dati oggettivi in atti ma, addirittura, confliggono con un giudizio di radicale inidoneità comminato al ricorrente!!

C) La contraddittorietà, l'illogicità e la carenza motivazionale integrata dalla commissione nei termini in cui fin qui si è dedotto sono oltremodo amplificate

dall'evidente omissione di qualsivoglia indicazione circa l'esame, ai fini attitudinali, delle pregresse esperienze militari del ricorrente.

Insegna codesto On. TAR che *“ l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (Cons. St., Sez. IV, sent. 16 ottobre 2012, n.6027), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante, per oltre tre anni, senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso nella relazione psicologica.*

Nel caso di specie, pertanto, il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare” (Cfr. Sentenza n. 6225/17 del 25 maggio 2017).

Come già evidenziato nel ricorso principale, pur con la consapevolezza della non identità dei profili attitudinali richiesti per il ruolo di Carabiniere e per quello di Soldato proficuamente già ricoperto dal Sig. Silvestri, in nessuno degli atti

valutativi impugnati si trae il percorso logico - argomentativo che ha portato la Commissione a formulare il giudizio di inidoneità, discostandosi dai riferimenti oggettivi in suo possesso e ritenendo, invece, prevalenti altri parametri, certamente di natura meramente indiziaria .

La Commissione ha espresso un giudizio di inidoneità attitudinale omettendo del tutto ogni doverosa valutazione, sempre sotto l'aspetto attitudinale, delle specifiche caratteristiche estrinsecate dal Sig. Silvestri nell'ambito del suo impeccabile servizio nelle Forze Armate.

E' chiaro che nei due anni in cui il ricorrente ha rivestito il predetto ruolo il medesimo, più che in un limitatissimo frangente concorsuale, ha avuto la possibilità di esternare le proprie attitudini ed i propri comportamenti nell'ambito di un contesto militare e gerarchicamente ordinato, e nel caso specifico, assolvendo anche a compiti di ordine pubblico in zone delicate del territorio, pervenendo ad una complessiva valutazione di eccellenza.

Si rammenta, infatti, che il Sig. Silvestri ha superato brillantemente la fase concorsuale nelle Forze Armate (e per inciso si rileva che per accertare i requisiti attitudinali sono stati utilizzati i medesimi test della procedura selettiva che ci occupa, quale ad esempio il Minnesota Test) prestando servizio dal 23 marzo 2010 al 22 marzo 2012 e riportando la valutazione complessiva finale di ECCELLENTE.

In tale ambito, con il grado di caporale, ha acquisito la qualifica di fuciliere presso il 5° Reggimento Fucilieri della Briga "Aosta" di Messina, classificandosi secondo su trenta ammessi con il punteggio di 26,1/30.

Ancora, giusta la richiamata certificazione di servizio per collocamento in congedo per fine ferma datata 22 marzo 2012, il Sig. Silvestri ha svolto le sue

mansioni nell'ambito delle missioni denominate Operazione Strade Sicure “Lamezia Terme” ed Operazione Strade Sicure “Reggio Calabria”, **conseguendo la complessiva valutazione attitudinale di ECCELLENTE e non essendo mai incorso in alcun provvedimento disciplinare anche di lieve entità.**

Inoltre, si evidenzia come in occasione delle menzionate missioni il ricorrente abbia svolto i compiti allo stesso demandati **dovendo padroneggiare, con lusinghieri risultati, anche lo stress emotivo derivante dalla costante disponibilità e tutela di armi automatiche (fucili automatici Beretta).**

Ne consegue, allora, che **nei fatti e non attraverso astratti criteri prognostici**, l'odierno ricorrente abbia fornito ampio riscontro circa le sue attitudini al contesto militare, a fronteggiare situazioni di estremo stress, dimostrando di essere ben lungi dalle ipotizzate situazioni di moderata autodeterminazione ed ancora di essere ben più che produttivo “ *in un contesto caratterizzato da ritmi incalzanti ed attività che richiedono una reattività pronta in situazioni di emergenza*”.

Ed è proprio per l'eccellenza dimostrata e per le caratteristiche attitudinali possedute che il Sig. Silvestri nel contesto dell' Operazione Strade Sicure “Reggio Calabria” sia stato assegnato, unitamente ad appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al servizio di sicurezza dell'allora Procuratore Antimafia, dott. Pignatone.

Inopinatamente, allora, si è deciso di bypassare ogni specifico riferimento alla pregressa esperienza militare del ricorrente incorrendo in un esecrabile vizio motivazionale e preferendo privilegiare un mero aspetto prognostico.

In conclusione, il giudizio di inidoneità impugnato anche con i motivi aggiunti non risulta articolatamente motivato, né sorretto da concordanti rilevazioni all'interno della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Le superiori argomentazioni evidenziano inequivocabilmente *illogicità, superficialità ed incoerenza* riconducibili al modo in cui la P.A. ha esercitato le propria discrezionalità tecnica, aggravando ulteriormente il quadro fin qui delineato e legittimando ancora di più l'insorgere dell'odierno ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Si insiste nelle già articolate ragioni cautelari.

Nelle more, pertanto, si chiede che l'On. T.A.R. adito voglia disporre tutte le misure cautelari opportune che consentano la partecipazione del ricorrente, anche con riserva, al prosieguo della procedura selettiva in parola (valutazione dei titoli posseduti) e/o, se ritenuto di giustizia, che prevedano la rinnovazione della valutazione attitudinale da effettuarsi a cura della Commissione nominata *ex art. 6 comma 1 lettera d) e comma 5*, per ragioni di ovvietà, in composizione diversa da quella che ha sancito l'esclusione del ricorrente o a cura di diverso altro organo che si decidesse di volere interpellare.

P.Q.M.

si insiste nell'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti e, pertanto, nell'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale statuizione anche di ordine risarcitorio nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

NOTA FISCALE: AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6-BIS DEL T.U. SPESE DI GIUSTIZIA, SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA E'

INDETERMINABILE E CHE IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È PARI AD EURO
650,00.

Messina/Roma, 01.02.2018

(Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti)